

Reperibilità sanitaria senza aliquota 5%

La disciplina fiscale agevolativa, che accorda un'aliquota del 5% sulle retribuzioni derivanti da prestazioni di lavoro straordinario del comparto sanitario pubblico (art. 47 CCNL 2019-2021), non si applica alle ipotesi di "ore di pronta disponibilità" né alle "prestazioni svolte in sede elettorale". L'art. 1, co. 354 della legge di bilancio 2025, in quanto disposizione di favore, è di stretta interpretazione e non consente una sua estensione a casi diversi da quelli espressamente contemplati. In questi termini si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 272 del 27 ottobre 2025. Una azienda sanitaria locale prospetta un dubbio circa la portata della previsione che accorda un regime di favore a talune fattispecie di redditi di lavoro conseguiti da dipendenti pubblici, segnatamente circa la sua estensibilità a due fattispecie denominate "ore di pronta disponibilità" e "prestazioni svolte in sede elettorale". Nel primo caso l'addetto si impegna a garantire la sua reperibilità in caso di urgenza ed ha diritto ad un surplus retributivo per le ore di effettivo intervento. La seconda casistica attiene alle attività aggiuntive svolte in occasione di eventi elettorali e parimenti retribuite ad hoc. L'AdE, anche richiamando i contenuti della risposta n. 139/2025, si sofferma sui due requisiti della normativa di in-

teresse. In senso oggettivo, il trattamento favorevole è riservato ai compensi per lavoro straordinario previsti nel menzionato art. 47 del CCNL Comparto Sanità. Circa la platea dei beneficiari, si tratta esclusivamente degli infermieri alle dipendenze delle aziende e degli enti del SSN. Pur risultando verificata tale ultima condizione, nella specie difetta il primo presupposto. Se la carenza è evidente per il lavoro aggiuntivo richiesto in occasione di consultazioni elettorali, è estranea all'ambito dell'art. 47, essendo peraltro contemplata dall'art. 44. Sul piano concettuale ciò che il legislatore intende agevolare è la prestazione diretta a fronteggiare situazioni eccezionali, quale fattore che esula dalla ordinaria programmazione del lavoro in ragione di effettive esigenze di servizio.

© Riproduzione riservata

**DI GIANLUCA STANCATI
E ALBERTO RENDA**



Peso: 14%